

“GAROFALO E ALTRI C. ITALIA”: CONFERMATA DAI GIUDICI DI STRASBURGO LA LEGITTIMITÀ CONVENZIONALE DELLA CONFISCA (NON PIÙ) DI PREVENZIONE

Vincenzo Romeo\*

SOMMARIO: 1.- I fatti di causa e le censure formulate dai ricorrenti; 2.- Il vaglio della Corte; 3.- Il riconoscimento della natura ripristinatoria della confisca di prevenzione e il rigetto dei ricorsi proposti; 4.- Considerazioni a margine di una sentenza meramente confermativa.

**1.- I fatti di causa e le censure formulate dai ricorrenti.**

Con la sentenza in commento<sup>1</sup>, la Corte di Strasburgo è stata nuovamente chiamata a vagliare la conformità alla Convenzione EDU del sistema di prevenzione penale attualmente disciplinato dal d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. codice antimafia e delle misure di prevenzione)<sup>2</sup>.

Le censure formulate dalle parti ricorrenti hanno investito la confisca – tradizionalmente definita di prevenzione – disciplinata dall’art. 24 cod. ant., in quanto ritenuta non conforme allo statuto di garanzia previsto dalla Carta per la materia penale.

Nello specifico, i ricorrenti primo, terzo e quarto hanno lamentato la violazione dell’art. 7, par. 1 CEDU, disciplinante il principio di legalità in materia penale, assumendo di essere stati sottoposti ad una misura qualificabile come pena in assenza di una condanna per un illecito penale. Conseguentemente, a tale censura si è aggiunta la denuncia della violazione dell’art. 6, par. 2 CEDU, il quale, sancendo il diritto ad un equo processo, vieta agli Stati di configurare ipotesi di responsabilità penale per fatto altrui, divieto che secondo i ricorrenti sarebbe stato violato proprio nella vicenda loro riguardante.

Il secondo ricorrente, per altro verso, ha lamentato la violazione dell’art. 4 Prot. Add. 7 CEDU, recante la previsione del principio del *ne bis in idem*, in ragione della presunta celebrazione a suo carico di due procedimenti aventi ad oggetto i medesimi fatti e ai fini della applicazione della stessa tipologia di misure preventive.

All’esito del suo giudizio, la Corte ha ritenuto che lo scopo principale della misura sia quello di evitare l’arricchimento ingiusto derivante da reati (“unjust enrichment derived from criminal offences”), privando le persone interessate di profitti illeciti, rilevando che nella sua giurisprudenza prevalente le misure volte al perseguimento di tale obiettivo sono state generalmente considerate aventi uno scopo riparatorio piuttosto che punitivo<sup>3</sup>.

---

\* Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche, curriculum giuspubblicistico (XL ciclo), presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno.

<sup>1</sup> V. Corte EDU, sez. I, Garofalo e altri c. Italia, 13/2/2025, ricorso n. 47269/18, in *Sistema Penale*, 2 (2025), 155ss., con nota di S. Finocchiaro, “Garofalo e altri c. Italia”: la Corte EDU afferma la legittimità della confisca di prevenzione e ne riconosce, per la prima volta, la natura ripristinatoria.

<sup>2</sup> In passato la Corte EDU è stata a più riprese chiamata a pronunciarsi in ordine alla compatibilità convenzionale della confisca di prevenzione. Il responso dei giudici di Strasburgo è stato sempre affermativo, nel senso della legittimità della confisca, ritenuta una misura necessaria a contrastare fenomeni di criminalità lucrogenetica. Tale misura è stata tradizionalmente ricondotta alla più ampia categoria degli strumenti di ingerenza statale nel godimento dei propri beni, ritenuti ammissibili alle condizioni delineate dall’art. 1, par. 2 Prot. Add. 1 CEDU. In particolare, l’intervento dell’autorità nel pacifico godimento della proprietà richiede una adeguata base legale e deve perseguire finalità di interesse generale nel rispetto del principio di proporzionalità. Per un approfondimento si vedano Corte EDU, 22/2/1994, Raimondo c. Italia, ricorso n. 12953/87, in [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-57870%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57870%22]}); Id., sez. II, 5/1/2010, Bongiorno e altri c. Italia, ricorso n. 4514/07, in [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_20\\_1.page?contentId=SDU168991](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU168991).

<sup>3</sup> Cfr. Corte EDU, Garofalo e altri c. Italia, 13/2/2025, cit.

La vicenda prende l'avvio con la richiesta di applicazione della misura preventiva della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza formulata dal pubblico ministero presso il Tribunale di Latina nel dicembre del 2007 nei confronti del secondo ricorrente, ritenuto socialmente pericoloso in quanto riconducibile alle categorie di pericolosità di cui ai nn. 1 e 2 di cui all'art. 1 della legge n. 1423 del 1956. Ritenendo insussistente il requisito della pericolosità attuale del proposto (l'ultimo reato risaliva al 2005), con sentenza del dicembre del 2008, il medesimo Ufficio giudiziario respinge la richiesta.

Nel 2013, eseguita la misura dell'arresto del secondo ricorrente in ragione del coinvolgimento nella commissione di reati di droga, il pubblico ministero sollecita una nuova pronuncia della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Latina, chiedendo l'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di residenza per una durata di cinque anni, nonché del sequestro finalizzato alla confisca dei beni direttamente e indirettamente nella disponibilità del proposto. Nel gennaio del 2014, il Tribunale dispone la misura ablativa del sequestro finalizzato alla confisca.

Nel novembre del 2016, il Tribunale accoglie la richiesta avanzata dall'Ufficio del pubblico ministero e dispone le misure personali e patrimoniali

All'esito del giudizio di impugnazione, con sentenza del 5 ottobre 2017, la Corte d'appello di Roma annulla il provvedimento di primo grado impositivo della misura di prevenzione personale, sul presupposto della insussistenza del requisito della pericolosità attuale del proposto, confermando, tuttavia, la decisione del primo giudice in ordine all'applicazione della confisca di prevenzione, sulla base della riconosciuta sussistenza del presupposto della pericolosità passata del proposto (art. 18 cod. ant.) e della sproporzione sussistente tra il reddito legittimo del ricorrente e il valore dei beni oggetto di acquisto nel periodo di accertata pericolosità.

Infine, con sentenza n. 14347 del 13 marzo 2018, la Corte di cassazione rigetta il ricorso proposto in ragione della lamentata violazione del principio del *ne bis in idem* e della normativa di cui al codice antimafia e delle misure di prevenzione, ritenendo pienamente legittima l'ablazione patrimoniale disposta.

## 2.- Il vaglio della Corte.

Prima di giungere al classico vaglio per "test" successivi<sup>4</sup> elaborato nel corso degli anni ai fini della determinazione della natura della misura oggetto di censura, la Corte, anzitutto, ripercorre lo storico legislativo e giurisprudenziale del sistema di prevenzione penale contemplato dall'ordinamento italiano.

La Corte rammenta che a seguito di una frastagliata evoluzione legislativa, l'attuale disciplina delle misure di cui si fa questione è contenuta all'interno del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). Segnatamente, la confisca, di cui si denuncia la natura punitiva ad onta della sua qualificazione formale, trova la sua base legale nell'art. 24, co. 1 cod. ant., in forza del quale il "tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla

---

<sup>4</sup> Con tale locuzione si intende richiamare lo schema di giudizio che prevede l'applicazione, in via consequenziale, dei c.d. Criteri Engel alla misura censurata, al fine di vagliarne la sottoponibilità allo statuto penale previsto dalla CEDU per la materia penale. La letteratura in merito è vastissima, si veda per tutti L. Masera, *La nozione costituzionale di materia penale*, Torino 2018. Per una sintesi degli approdi della giurisprudenza non solo sovranazionale ma anche nazionale, si veda R. Giovagnoli, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, V ed., Torino 2025, 1521ss.

propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego [].”

Tracciati i contorni del quadro normativo vigente, l’attenzione converge sulle pronunce giurisprudenziali, sia di legittimità che costituzionali, che nel passato più recente hanno concorso a definire il volto dell’attuale intervento preventivo.

In particolare, la Corte evidenzia come lo strumento patrimoniale preventivo abbia mutato nel tempo i suoi connotati applicativi, in ragione della progressiva autonomizzazione dalla prevenzione personale e del superamento del requisito della pericolosità attuale del soggetto destinatario della misura.

Con gli interventi normativi del 2008 e del 2009, infatti, il legislatore ha consentito agli organi legittimati di esercitare l’azione di prevenzione patrimoniale anche in via autonoma rispetto alla richiesta di una misura personale, a ciò aggiungendosi la possibilità di richiedere l’applicazione di una misura patrimoniale anche a fronte di una pericolosità soggettiva non più attuale ma relegata al passato. Tali aspetti, come osservato dalla Corte, hanno dato causa al profilarsi di orientamenti contrastanti in seno alla Suprema Corte di cassazione in ordine alla natura della confisca di prevenzione e al tipo di garanzie da assicurare nel relativo procedimento applicativo.

Con la nota sentenza n. 4880 del 2 febbraio 2015, ricordano i giudici di Strasburgo, le Sezioni Unite (c.d. Spinelli), nonostante l’allontanamento delle misure di prevenzione patrimoniali dal paradigma della pericolosità attuale (tipico delle misure di sicurezza), hanno escluso che alle stesse fosse ascrivibile una funzione punitiva. Ciò in quanto, pur essendo relegata al passato, la pericolosità costituirebbe pur sempre la cifra caratteristica della confisca di prevenzione, considerata la sua attitudine a colpire beni o gruppi di beni oggettivamente pericolosi poiché acquisiti da soggetti appartenenti, al momento dell’acquisito, ad una o più delle categorie di pericolosità previste dalla legge. La Sezioni Unite, richiamando le argomentazioni del giudice delle leggi, hanno osservato che la *ratio* della confisca in questione, da un lato, comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al “circuito economico di origine, per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo e, dall’altro, a differenza di quella delle misure di prevenzione in senso proprio, va al di là dell’esigenza di prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi determinati e sorregge dunque la misura anche oltre la permanenza in vita del soggetto pericoloso”<sup>5</sup>. E, ancora, è stato osservato che “il bene, in quanto frutto di un illecito conseguimento, porta in sé una connotazione negativa, che ne impone la rimozione obbligatoria, anche dopo la morte del soggetto pericoloso, oltre ai già rilevati effetti distorsivi – in una prospettiva macroeconomica – dell’illecita accumulazione di ricchezza e reddito sproporzionati rispetto alla situazione del soggetto”<sup>6</sup>.

Sul versante della giurisprudenza costituzionale, dopo aver brevemente ripercorso le più importanti pronunce in materia, la Corte si sofferma sul recente approdo cui è pervenuta la Corte costituzionale con la nota sentenza n. 24 del 2019. In particolare, i giudici delle leggi, distaccandosi dall’impostazione fatta propria dalle Sezioni Unite Spinelli, hanno ritenuto la confisca di cui all’art. 24 cod. ant. oramai del tutto priva dell’originaria vocazione preventiva, avendo essa nel tempo assunto i connotati di uno strumento statale di erosione di qualsiasi forma di arricchimento ingiustificato legato allo svolgimento di presunte attività illecite. Segnatamente, “la confisca dei beni non costituisce una pena, bensì la naturale conseguenza della loro illecita acquisizione, che determina

<sup>5</sup> Cfr. Cass., Sez. Un., 26/6/2014, n. 4880, in *CED Cass*, 262605.

<sup>6</sup> Così testualmente Cass., Sez. Un., 26/6/2014, cit.

un deficit genetico nella costituzione del diritto di proprietà del soggetto che ha acquistato il bene, essendo ovvio che la funzione sociale della proprietà privata può essere assolta solo alla condizione immutabile che la sua acquisizione avvenga in conformità alle regole dell'ordinamento"<sup>7</sup>.

La Corte procede, a questo punto, alla valutazione circa la natura della confisca, al fine di accertare la fondatezza o meno delle censure formulate dai ricorrenti.

Anzitutto, i giudici precisano che il concetto di punizione o di pena per come stabilito nell'art. 7 della Convenzione ha una portata autonoma, poiché, al fine di rendere effettivo il rispetto delle garanzie convenzionali, è necessario che alla Corte sia assicurata la possibilità di travalicare le qualificazioni formali adottate dagli Stati e di stabilire se una determinata misura costituisca o meno una "pena" ai sensi della disposizione richiamata. Senza un concetto autonomo di pena, infatti, gli Stati potrebbero facilmente aggirare le garanzie previste in materia penale, irrogando pene senza qualificarle come tali attraverso procedimenti non garantiti ai sensi dell'art. 6, par. 2 CEDU. Dunque, l'assenza di una condanna per un reato non costituisce fattore decisivo per l'esclusione dello statuto penale di garanzia disciplinato dalla Convenzione.

La circostanza che la misura sia irrogata o meno a seguito della commissione di un reato rappresenta, dunque, solo il primo passo dell'ampia valutazione della Corte, estesa, in particolare, alla natura, allo scopo e alla severità della misura, nonché alle procedure coinvolte nella sua adozione e attuazione.

La Corte precisa che, nell'ordinamento italiano, l'applicazione della confisca di cui all'art. 24 cod. ant. non consegue all'accertamento della commissione di uno o più reati ma all'accertamento della riconducibilità del soggetto proposto ad una delle categorie di pericolosità (generica o qualificata) e alla presumibile provenienza illecita dei beni di valore sproporzionato rispetto al reddito acquisiti durante il periodo di accertata pericolosità. In ogni caso, osserva la Corte, tale circostanza non è di per sé sufficiente ad escluderne la natura pena ai sensi dell'art. 7 CEDU.

Sotto il profilo della qualificazione formale della misura, la Corte rammenta che la confisca oggetto di censure trova disciplina nell'art. 24, co. 1, collocato nel Capitolo II della Parte I del codice antimafia intitolato Misure di prevenzione patrimoniali. Ragioni sistematiche, dunque, indurrebbero in prima battuta ad escluderne la natura punitiva, come del resto confermato dagli sviluppi recenti della giurisprudenza interna, in seno alla quale ha prevalso la tesi largamente prevalente incline a riconoscere alla misura in esame una vocazione preventiva e ripristinatoria.

Quanto alla natura della confisca, la Corte sottolinea che plurimi sono gli indicatori che ne confermerebbero la connotazione non punitiva.

In primo luogo, indice sintomatico del carattere punitivo di una misura è rappresentato dalla rilevanza assunta, nel corso del relativo procedimento applicativo, dal grado di colpevolezza subiettiva del soggetto interessato. Alla luce della normativa vigente nell'ordinamento interno, non risulta che tale aspetto costituisca oggetto di valutazione ai fini dell'applicazione della confisca *de qua*.

In secondo luogo, la confisca in parola è volta esclusivamente a colpire cespiti patrimoniali di sospetta provenienza illecita, anche se non occorre l'accertamento della colpevolezza del soggetto in sede penale, e mai si presta ad essere convertita in una misura restrittiva della libertà personale.

Inoltre, merita precisare che simili strumenti di depurazione del mercato lecito da proventi di attività illecite sembrerebbero esprimere un crescente consenso internazionale.

---

<sup>7</sup> In argomento Corte Cost., 24/1/2019, n. 24, in *Dir. pen. cont.*, 5 (2019), 49ss, con nota di S. Finocchiaro, *Due pronunce della Corte costituzionale in tema di principio di legalità e misure di prevenzione a seguito della sentenza de Tommaso della Corte EDU*.

Sul versante dello scopo perseguito dalla confisca, la Corte osserva che originariamente essa era stata introdotta al fine di impedire, in via preventiva, l'uso illecito di beni la cui lecita provenienza non poteva essere accertata e che la sua applicazione presupponeva l'accertamento della pericolosità perdurante del soggetto proposto.

Tuttavia, ad avviso dei giudici di Strasburgo, la misura avrebbe subito una trasformazione ontologica a seguito delle riforme legislative intervenute nel 2008 e nel 2009. In particolare, la previsione della possibilità di disporre la confisca indipendentemente dall'applicazione di una misura di prevenzione personale, anche a fronte di una pericolosità confinata nel passato, avrebbe determinato il superamento della sua originaria vocazione preventiva. Nella sua attuale configurazione, la confisca prevista dal codice antimafia avrebbe come scopo non più quello di impedire la commissione di futuri reati, sulla base di una valutazione prognostica di pericolosità, ma semplicemente quello di impedire l'incameramento di quanto, sulla base di una valutazione diagnostica, risulti essere il frutto di presumibili attività illecite. Tale conclusione sarebbe confermata dalla circostanza per cui le autorità nazionali sono chiamate esclusivamente a svolgere una valutazione rivolta al passato e alla genesi della ricchezza sospetta, a nulla rilevando l'eventuale pericolo della commissione di futuri reati da parte del soggetto proposto o degli eredi di quest'ultimo.

Ad ogni modo, osserva la Corte, sia la Corte di cassazione che la Corte costituzionale non hanno mancato di riconoscere alla misura in esame una seppur lata funzione general-preventiva (efficacia deterrente), essendo la stessa pur sempre diretta a far sì che il crimine non paghi. A tal proposito, si precisa che una simile efficacia deterrente sia compatibile anche con misure qualificabili come punitive, in quanto parte essenziale del concetto stesso di punizione. Ciononostante, ammesso che la confisca in esame spieghi *lato sensu* efficacia deterrente, non parrebbe possibile attribuire a tale elemento un peso decisivo nel senso dell'affermazione della natura penale della misura.

Piuttosto, essendo volta ad eliminare i proventi di attività criminali, la confisca in parola sembrerebbe ormai aver acquisito tutti connotati tipici di una misura restitutoria di un arricchimento ingiustificato. Di tale funzione riparatoria si trarrebbe conferma anche dall'affermazione della Corte costituzionale secondo la quale di natura punitiva si sarebbe potuto parlare esclusivamente qualora la confisca fosse stata estesa non solo al profitto ma anche il prodotto dei reati, atteso che ciò avrebbe inevitabilmente determinato effetti pregiudizievoli sulla sfera personale del soggetto ben oltre la mera privazione di quanto indebitamente acquisito mediante la commissione del reato.

Si rammenta, inoltre che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019, la portata della misura in questione deve essere limitata dalla sua finalità di impedire l'arricchimento senza giusta causa: in particolare, la Consulta ha ritenuto che la misura potesse essere giustificata solo nella misura in cui i reati presumibilmente commessi dall'interessato fossero fonte di illeciti profitti, in misura ragionevolmente congrua rispetto al valore dei beni da confiscare.

Altro rilevante principio, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità e confermato da quella costituzionale, è quello secondo cui la misura può essere applicata solo con riferimento ai beni acquisiti dal soggetto interessato durante il periodo in cui questi ha presumibilmente commesso reati che comportano profitti illeciti. Quest'ultimo principio confermerebbe *ad abundantiam* che la misura presenta l'esclusiva finalità di evitare arricchimenti *sine causa*.

Sotto il profilo della severità della misura, la Corte non omette di evidenziare che, in considerazione delle ingenti quantità di ricchezze suscettibili di ablazione, la confisca potrebbe essere qualificata come di severità relativa, anche in ragione dell'assenza di un limite massimo al valore confiscabile. Purtuttavia, tale elemento non sarebbe di per sé sufficiente a giustificare il riconoscimento della natura

punitiva della confisca, posto che molte misure di natura non penale possono avere un impatto rilevante sulla persona interessata.

Infine, quanto al profilo strettamente applicativo, concernente il procedimento di adozione ed esecuzione della confisca, la Corte rileva che la circostanza per cui essa sia applicata da sezioni specializzate del tribunale costituite da giudici penali non è in grado di fondarne la natura afflittiva, considerato che è caratteristica comune che giudici penali assumano decisioni prive di portata punitiva, come confermato dalla possibilità di ordinare misure di riparazione civile in favore della vittima di un fatto di reato.

Ciò detto, la confisca disciplinata dal codice antimafia svolgerebbe solo *lato sensu* una funzione preventiva, in quanto finalizzata, al pari di altre misure dello stesso genere, a far sì che il crimine non paghi (funzione general-preventiva).

### **3.- Il riconoscimento della natura ripristinatoria della confisca di prevenzione e il rigetto dei ricorsi proposti.**

All'esito del suo giudizio, la Corte ha ritenuto che lo scopo principale della misura sia quello di evitare l'arricchimento ingiusto derivante da reati ("unjust enrichment derived from criminal offences"), privando le persone interessate di profitti illeciti, rilevando che nella sua giurisprudenza prevalente le misure volte al perseguimento di tale obiettivo sono state generalmente considerate aventi uno scopo riparatorio piuttosto che punitivo.

Una volta esclusa la natura di pena ai sensi dell'art. 7 CEDU della misura ablativa, la Corte sposta la sua attenzione sulla presunta violazione dell'art. 6, par. 2 CEDU, disciplinante lo statuto di garanzia dell'equo processo penale.

La Corte rammenta che la presunzione di innocenza, quale connotato essenziale del dell'equo processo penale, presenta una duplice declinazione processuale.

Durante il procedimento penale, essa assurge a garanzia procedurale, traducendosi in molteplici garanzie concernenti, *inter alia*, l'onere probatorio, le presunzioni di fatto e di diritto, il privilegio contro l'autoincriminazione, la pubblicità pre-processuale, e le espressioni premature da parte del tribunale e dei funzionari pubblici in ordine alla colpevolezza dell'imputato.

Al netto dei predetti corollari, la Corte ha nel tempo sviluppato un ulteriore aspetto della presunzione di non colpevolezza, riguardante il trattamento del soggetto interessato a seguito della formazione di un giudicato penale: in tale declinazione, la presunzione di innocenza impedisce che gli individui assolti da un'accusa penale – ovvero nei confronti dei quali si sia interrotto il procedimento penale – vengano trattati da pubblici funzionari e autorità come se fossero stati giudicati colpevoli del reato contestatogli.

Quanto al primo dei due risvolti del principio di innocenza, la Corte precisa che ragioni di coerenza ermeneutica impediscono di riconoscere nel caso sottoposto alla sua attenzione una violazione dell'art. 6 par. 2 CEDU, in quanto una simile conclusione finirebbe per collidere con l'esclusione della natura punitiva della confisca in parola. Per questa ragione, si ritiene che il procedimento non abbia comportato una accusa penale nel senso accolto dalla giurisprudenza convenzionale.

Per altro verso, la Corte omette l'esame della legittimità del trattamento *post rem iudicatam*, rilevando la mancata formulazione di doglianze sotto tale profilo da parte dei soggetti ricorrenti.

Infine, le argomentazioni suesposte vengono estese dalla Corte anche alla valutazione in ordine alla denunciata violazione dell'art. 4 Prot. Add. 7 CEDU, recante il divieto di *bis in idem*. La pregiudiziale esclusione della natura punitiva della misura conduce anche in tal sede a ritenere l'infondatezza della censura formulata.

#### 4.- Considerazioni a margine di una sentenza meramente confermativa.

Indipendentemente dall'alternarsi delle varie epoche e delle diverse ideologie politiche, le misure di prevenzione hanno rappresentato una vera e propria costante nella legislazione italiana, tanto da divenire parte integrante del corredo giuridico-culturale del nostro Paese<sup>8</sup>.

Sollecita attente riflessioni la circostanza per cui uno strumento giuridico, come quello delle misure preventive, sia riuscito a perpetuarsi e ad acquisire crescenti spazi di operatività nell'arco di quasi due secoli, sebbene costantemente avversato dalla dottrina più consistente e autorevole, sensibile alle garanzie dell'individuo nel rapporto con il potere statale. Segno, forse, che il solo dispositivo penale, basato sul rigoroso accertamento della penale responsabilità, non sia riuscito a soddisfare integralmente le pressanti esigenze di difesa sociale promananti dalla collettività, facendo sorgere la necessità di strumenti più duttili e idonei a riempire gli spazi lasciati inevitabilmente vuoti dall'intervento repressivo.

Ha sollevato – e continua a sollevare – perplessità l'esistenza di un complesso di misure destinate in molti casi ad inserirsi negli spazi vuoti inevitabilmente generati dall'applicazione della regola di giudizio tipica del processo penale, volta a sanzionare solo ed esclusivamente condotte al di là di ogni ragionevole dubbio corrispondenti a fattispecie criminose.

Eppure, delle misure in esame la prassi ha fatto e continua a fare largo uso, sebbene con finalità molto diverse da quelle che originariamente ne hanno ispirato l'introduzione. Non più, dunque, meri strumenti di controllo della devianza, ma di lotta ai fenomeni di maggiore allarme sociale, analiticamente elencati dall'art. 4 cod. ant.<sup>9</sup>, disposizione peraltro di recente arricchita dell'ulteriori richiamo “dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies e 609-bis del medesimo codice”.

La tendenza sembrerebbe essere quella ad assimilare le misure preventive di natura personale a quelle cautelari eventualmente disposte dal giudice nel corso di un procedimento penale<sup>10</sup>.

Siffatto “trend” parrebbe confermato dal recentemente introdotto co. 2-ter dell'art. 299 c.p.p.<sup>11</sup>, il quale stabilisce che: “Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre

---

<sup>8</sup> Sul tema, v. in dottrina, A. Balsamo, *Le misure di prevenzione patrimoniali. Profili processuali*, in E. Mezzetti, L. Lupària Donati (curr.), *Legislazione antimafia*, Bologna 2020, 762: “Particolarmente significativo, al riguardo, è il pensiero espresso all'indomani dell'entrata in vigore della legge Rognoni-La Torre dai magistrati più impegnati a proposito delle indagini di criminalità organizzata, i quali partivano dall'idea che «il vero tallone d'Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano dietro di sé i grandi movimenti di denaro, connessi alle attività criminose più lucrose», traendone la conseguenza che «lo sviluppo di queste tracce, attraverso un'indagine patrimoniale segua il flusso di denaro proveniente dai traffici illeciti, e quindi la strada maestra, l'aspetto decisamente da privilegiare nelle investigazioni in materia di mafia, perché è quello che maggiormente consente agli inquirenti di costruire un reticolo di prove obiettive, documentali, univoche, insuscettibili di distorsioni, e foriere di conferme e riscontri ai dati emergenti dall'attività probatoria di tipo tradizionale». Nella realtà italiana, la sede naturale per questo tipo di indagine è stata data dal procedimento di prevenzione, che è venuto a caratterizzarsi per la sua concentrazione sugli aspetti economici connessi alla criminalità organizzata, configurandosi come un «processo al patrimonio», parallelo e complementare al processo penale. È stata così apprestata una risposta giudiziaria adeguata al mutato sistema dei rapporti mafia-economia, in un nuovo contesto globalizzato nel quale le dinamiche patrimoniali e finanziarie trascendono i confini nazionali, orientano le strutture criminali secondo criteri di razionalità imprenditoriale e le rendono largamente insensibili all'identità ed alle vicende giudiziarie dei singoli componenti”.

<sup>9</sup> Per un approfondimento, si rinvia A. Balsamo, *Soggetti destinatari, Commentario breve al codice antimafia e alle altre procedure di prevenzione*, II ed., Milano 2024, 33ss.

<sup>10</sup> Discorre di “misure cautelari improprie”, M. Pelissero, *Le misure di prevenzione*, in *disCrimen* (2020), 21ss.

<sup>11</sup> Comma inserito dall'art. 14, comma 1, lett. b), L. 24 novembre 2023, n. 168, in G.U. 9 dicembre 2023, n. 275.

2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti”.

Il legislatore parrebbe aver voluto ratificare un utilizzo delle misure di prevenzione personali per vero già conosciuto dalla prassi, sebbene solo ora formalmente contemplato dal diritto positivo.

Sul versante della prevenzione patrimoniale, l'introduzione dell'art. 578-ter c.p.p. ad opera della riforma Cartabia testimonia la rinnovata natura della confisca di prevenzione.

Con la nuova disposizione il legislatore si è posto nell'ottica di evitare che l'eventuale improcedibilità del giudizio di impugnazione per il decorso dei termini sanciti dall'art. 344-bis c.p.p. impedisca l'intervento ablativo dello Stato.

In particolare, il giudice d'appello o la Corte di cassazione, quando dichiarano l'improcedibilità dell'azione penale a norma dell'art. 344-bis – fuori dei casi di confisca obbligatoria e a condizione che vi siano beni sottoposti a sequestro di cui la sentenza di primo grado o d'appello abbia disposto la confisca – dispongono con ordinanza la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto o al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo competenti a proporre le misure patrimoniali di cui al titolo II del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; il sequestro disposto nel procedimento penale cessa di avere effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza di cui al comma 2, non è disposto il sequestro ai sensi dell'articolo 20 o 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (co. 3).

Volendo sorvolare sulle indubbie incongruenze della nuova previsione<sup>12</sup>, la quale, *inter alia*, sembrerebbe aver esteso la platea degli organi legittimati a dare impulso all'*iter* di prevenzione, merita rilevare che l'art. 578-ter c.p.p. proietta lo strumento della confisca di prevenzione in una

---

<sup>12</sup> Sul punto, V. Mazzotta, *L'improcedibilità e le sorti della confisca. Il paracadute (apparente) del procedimento di prevenzione*, in *Il Processo*, 1 (2023), 341ss. rileva quanto segue: “Già ad una prima analisi, balza agli occhi un problema “tecnico”. Stando alla lettera della disposizione, difatti, mancherebbe la possibilità che l'informazione, nel caso della declaratoria di improcedibilità, sia trasmessa anche al Procuratore della Repubblica del Tribunale nel cui circondario dimora la persona interessata. La modifica alla disciplina è stata introdotta dalla novella operata dalla l. 161/17, che ha previsto che, quando la misura di prevenzione personale o patrimoniale è richiesta nei confronti dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), i), i-bis) e i-ter), cod. antimafia, il potere di proposta è attribuito anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora la persona che, pertanto, non riceverebbe le informazioni utili alla eventuale attivazione del procedimento di prevenzione [...]. Il secondo rilievo è legato all'effetto “domino” della nuova disposizione sull'art. 578-bis c.p.p. Quest'ultima, come noto, in seguito all'introduzione della categoria della improcedibilità e, conseguentemente al riconoscimento della prescrizione del reato solo per il primo grado di giudizio, ha una vita limitata all'esaurimento dei processi legati a reati commessi sino al 31 dicembre 2019. Il regime prevede che, in caso di prescrizione del reato, il giudice dell'impugnazione debba proseguire nel giudizio al solo fine di verificare la responsabilità dell'imputato ai fini della confisca. L'introduzione dell'art. 578-ter, invece, fa sì che l'improcedibilità, operando su di un piano processuale nettamente diverso da quello della prescrizione del reato, non consenta alcun tipo di potere accertativo al giudice dell'impugnazione con conseguente svilimento dell'attuale portata dell'art. 578-bis c.p.p. Laddove, quindi, oltre ad esserci il decorso del termine per la procedibilità, il reato sia anche prescritto, il giudice dell'impugnazione dovrà limitarsi ad emettere un provvedimento di tipo processuale che, rispetto al reato contestato, non accerta alcunché e mortifica la *ratio* della disposizione di cui all'art. 578-bis c.p.p. [...]. Il terzo rilievo critico attiene alla possibilità, tutt'altro che remota, che siano stati attivati parallelamente sia il processo penale che il procedimento di prevenzione e quest'ultimo sia ancora in corso al momento della declaratoria di improcedibilità nel contesto di merito. Sarebbe del tutto inutile provvedere alla comunicazione prevista nell'art. 578-ter c.p.p., essendosi già consumata “l'azione preventiva”. Ma potrebbe crearsi una ulteriore sfasatura laddove nel procedimento di prevenzione non sia stato disposto (o sia venuto meno per le più disomogenee ragioni) un sequestro. Le possibili soluzioni astratte sarebbero due: la comunicazione andrebbe fatta anche se al solo fine di garantire l'ultrattività della misura o, al contrario, in tali casi non si potrà mantenere il “congelamento” del bene perché nella sede propria esso è impluso”.



dimensione tutta *post-delictum*, o, volendo essere più precisi, *extra-delictum*, poiché volta ad operare in una situazione ove l'intervento repressivo è già spirato sotto la scure della improcedibilità.

Ciò vale a dire che non solo la prassi applicativa ma anche l'assetto normativo vigente sembra deporre a favore della natura non più preventiva ma meramente ripristinatoria della attuale confisca di prevenzione.

La mutazione genetica della prevenzione, dunque, sembrerebbe essersi definitivamente realizzata: da misure *ante-delictum* a strumenti di intervento *post-delictum* e *praeter probationem delicti*, destinati operare prima del procedimento penale o parallelamente ad esso<sup>13</sup> ovvero, segnatamente nel caso della prevenzione patrimoniale, a collocarsi in un momento successivo, allo scopo di colpire patrimoni eventualmente rimasti indenni all'esito del corrispondente giudizio penale<sup>14</sup>.

La confisca di cui al codice antimafia, dunque, presenta *lato sensu* i caratteri di una *actio in rem* (nonostante il presupposto personale della pericolosità sociale, anche se relegato al passato, rimanga comunque) finalizzata a colpire qualsiasi bene o complesso di beni che in via indiziaria appaia essere riconducibile allo svolgimento di una attività illecita<sup>15</sup>. Le potenzialità lesive di un simile strumento sono facilmente intuibili, se solo si pone mente alla definitività dei suoi effetti ablativi<sup>16</sup> e alla sua indipendenza dagli esiti conseguiti in sede penale, di talché, nell'attuale contesto normativo, anche il patrimonio di colui che sia stato assolto dall'accusa di uno o più reati potrebbe divenire oggetto di confisca in ragione degli elementi indiziari emersi *aliunde* o nello stesso processo penale conclusosi con formula assolutoria. Ma sul tema si ritornerà tra qualche istante.

Orbene, la sentenza in commento costituisce l'esito di un percorso interpretativo avviato dalla giurisprudenza nazionale e ora avallato e legittimato anche in sede europea. La Corte ha mostrato di fare impiego delle coordinate ermeneutiche offerte dai giudici interni proprio nei passaggi cruciali delle sue argomentazioni, mostrando tuttavia un atteggiamento a tratti meramente confermativo.

Sebbene non possa disconoscersi l'importanza dell'utilizzo da parte degli organi statali di strumenti dotati di elevata efficacia nella strategia di lotta dei fenomeni di maggiore allarme sociale<sup>17</sup>, per altro verso, non può del pari trascurarsi l'esigenza di rendere siffatti strumenti compatibili le direttive di fondo del sistema italo-europeo di garanzie individuali.

Se è vero, da un lato, che la confisca, nella sua attuale configurazione, assume i connotati di uno strumento ablativo civilistico piuttosto che quelli di una misura sanzionatoria in senso stretto, non è men vero, dall'altro, che essa presenta per sua natura una elevata attitudine limitativa delle libertà del

---

<sup>13</sup> Come confermato dall'ancora vigente art. 23-bis della legge n. 646 del 1982, a tenor del quale: "1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale o del delitto di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica ((presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona)) per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. 2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti".

<sup>14</sup> Per un approfondimento, si veda L. Marafioti, *Sinergie fra procedimento penale e procedimento di prevenzione*, in *Dir. pen. cont.* (2016).

<sup>15</sup> Esclude una comparazione tra confisca di prevenzione italiana e *civil forfeiture* statunitense, T. Trinchera, *Civil forfeiture e confisca di prevenzione: quale comparazione possibile?*, in *Dir. pen. cont.* 2 (2020), 164ss.

<sup>16</sup> Cfr. in dottrina, E. Squillaci, *Sequestro e Confisca: presupposti sostanziali*, in L. Della Ragione, A. Marandola, A. Zampaglione (curr.), *Misure di prevenzione, interdittive antimafia e procedimento*, Milano 2022, 390ss.

<sup>17</sup> Sul punto, Corte EDU, sez. II, 17 /6/ 2014, Cacucci e Sabatelli c. Italia, ricorso n. 29797/09, in [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_20\\_1.page?contentId=SDU1061719](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU1061719), ha osservato come "il fenomeno della criminalità organizzata ha raggiunto in Italia proporzioni davvero preoccupanti. I profitti smisurati che le associazioni di stampo mafioso traggono dalle loro attività illecite conferiscono loro un potere la cui esistenza mette in discussione la supremazia del diritto nello Stato. Così, i mezzi utilizzati per contrastare questo potere economico - quali la confisca denunciata nel caso di specie - possono risultare indispensabili per contrastare efficacemente tali associazioni".

singolo. Nonostante, infatti, l'ablazione che ad essa consegue riguarda prettamente la sfera patrimoniale, gli effetti che tale profonda incisione del patrimonio produce finiscono per refluire sulla vita dell'individuo, essendo costretto quest'ultimo a convivere con lo stigma conseguente all'aver subito la confisca di beni di presunta provenienza illecita.

Ad ogni modo, l'attuale quadro delineato dal codice antimafia sembrerebbe presentare ancora molti lati oscuri<sup>18</sup>.

Il primo parrebbe emergere giust'appunto dalle argomentazioni dei giudici europei, dalle quali più volte traspare una ricostruzione della confisca come una mera forma di riappropriazione da parte dello Stato di un arricchimento ingiustificato in quanto proveniente dalla commissione di reati ("unjust enrichment derived from criminal offences").

Ebbene, un dato sembra sfuggire del tutto: la confisca in esame, lungi dal conseguire all'accertamento pieno di una o più fattispecie di reato, presuppone un mero stato di pericolosità soggettiva (anche passata), alla quale si accompagna il requisito della sproporzione tra il valore di uno o più beni e il reddito dichiarato nonché quello della mancata dimostrazione della provenienza lecita degli stessi.

Il rischio, dunque, che la confisca in esame si traduca nell'apprensione di beni di provenienza lecita appare più che fondato, soprattutto ove si tenga conto della gravosità dell'onere probatorio posto a carico del soggetto destinatario e della mancata previsione di criteri puntuali ai fini dell'accertamento della corrispondenza qualitativa e quantitativa tra pericolosità sociale e indebito arricchimento<sup>19</sup>. L'introduzione in via pretoria del criterio di relazione temporale e qualitativa tra pericolosità e accumulazione patrimoniale suscettibile di ablazione costituisce un segnale positivo<sup>20</sup> ma comunque insufficiente nell'ottica di evitare in radice il pericolo che nell'ambito applicativo della misura ricadano anche beni di provenienza lecita.

In verità, la materia di cui si tratta avrebbe richiesto un approccio legislativo di più ampio respiro, teso a rimeditare l'intera struttura del procedimento di prevenzione, nato al fine di perseguire precise finalità preventive e in seguito piegato alla realizzazione di scopi più ampi, tra i quali spicca la tutela del mercato lecito da flussi illeciti di ricchezza.

L'attuale procedimento di prevenzione si presenta unitario per le misure di prevenzione personali (prevalentemente ancora dotate di reale vocazione preventiva) e per quelle patrimoniali. La distanza ontologica sussistente tra le due tipologie di intervento pone in luce la necessità di portare a compimento il processo di progressiva autonomizzazione delle due forme di prevenzione avuto inizio con le riforme del 2008 e del 2009.

L'iter procedurale delineato dal codice antimafia si presenta del tutto inadeguato ad assolvere alle funzioni cui esso è preordinato, ossia l'applicazione di una confisca che, da un lato, può portare alla

---

<sup>18</sup> Per un approccio critico, v. in dottrina, A. M. Maugeri, P. Pinto de Albuquerque, *La confisca di prevenzione nella tutela costituzionale multilivello: tra istanze di tassatività e ragionevolezza, se ne afferma la natura ripristinatoria* (C. Cost. 24/2019), in *Dir. pen. cont.* 3 (2019), 90ss.; O. Mazza, *Dalla confisca di prevenzione alla pena patrimoniale*, in *Arch. Pen.* 2 (2019), 421ss.

<sup>19</sup> In argomento, Squillaci, *Sequestro*, cit. 461ss.; S. Finocchiaro, "Garofalo e altri c. Italia": la Corte EDU afferma la legittimità della confisca di prevenzione e ne riconosce, per la prima volta, la natura ripristinatoria, in *Sistema Penale* 2 (2025), 157ss.

<sup>20</sup> Cfr. Cass. Sez. Un., 26/6/2014, n. 4880, cit., che ha evidenziato come "La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla cd. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla cd. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato".

apprensione statale di patrimoni milionari, e, dall'altro, può comportare significative ricadute sulla sfera individuale di libertà.

Tale inadeguatezza discende, anzitutto, dalla carenza del dato normativo, posto che gran parte del procedimento di prevenzione è attualmente disciplinato da una sola disposizione (art. 7), nella quale vengono delineati sommariamente gli snodi processuali più rilevanti. Lo stesso procedimento probatorio<sup>21</sup>, che dovrebbe costituire la sede privilegiata nella quale instaurare un contraddittorio pieno tra le parti, riceve una scarsa disciplina ai commi 4 bis<sup>22</sup> e 8<sup>23</sup>.

In questo quadro campeggia ancora la singolare figura dell'indizio di prevenzione<sup>24</sup>, collocato in una terra di mezzo tra il mero sospetto, sganciato da qualsiasi risultanza fattuale, e la prova piena del processo penale. L'assenza di una definizione compiuta di tale figura si traduce tuttora in un vuoto di tutela per il singolo, atteso che l'evanescenza degli elementi che il giudice è chiamato ad utilizzare in sede decisoria non può che tradursi in una compressione delle potenzialità difensive del soggetto destinatario della misura.

Ad ogni modo, la natura civile assegnata alla confisca in esame dalla interpretazione prevalente in giurisprudenza non appare comunque in grado di assimilare la stessa a qualsiasi altra misura di natura civilistica, non foss'altro perché la valutazione diagnostica che ne costituisce il presupposto trova pur sempre il suo centro di rotazione in ipotesi di reato, delle quali non si richiede l'accertamento pieno ma solo indiziario.

Al quadro delineato, si aggiunge la mancata regolamentazione, mediante precise disposizioni, dei rapporti intercorrenti tra procedimento di prevenzione e processo penale, nonostante questi ultimi finiscano per essere spesso accomunati sotto il profilo sia soggettivo (riguardando la stessa persona) che oggettivo (riguardando lo stesso contesto fattuale).

Manca, infatti, una previsione in grado di chiarire quale sia lo spazio di operatività di un eventuale procedimento di prevenzione (nei confronti del medesimo soggetto per i medesimi fatti) a seguito del passaggio in giudicato di un pronunciamento giurisdizionale di assoluzione.

L'unico accenno al tema è previsto all'art. 29 cod. ant., ove si sancisce che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'azione penale.

L'evidente esiguità del dato normativo ha condotto alla emersione di un filone giurisprudenziale incline a ritenere ammissibile, sulla base della ritenuta autonomia tra azione di prevenzione e azione penale, un giudizio di pericolosità dello stesso soggetto non solo a seguito di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere ma anche in caso di sentenza di assoluzione a norma dell'art. 530, co. 2 c.p.p., qualora risultino sufficientemente delineati fatti che, sebbene insufficienti a fondare una condanna penale, siano comunque in grado di soddisfare in più ridotto *quantum* di prova richiesto in sede di prevenzione<sup>25</sup>.

---

<sup>21</sup> Sul tema, A. De Caro, *Il procedimento giurisdizionale per l'applicazione delle misure di prevenzione*, in V. Maiello (cur.), *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi*, Torino 2015, 495. L'autore ha evidenziato come "Il procedimento è, invero, caratterizzato da spiccata inquisitorialità, dove il contraddittorio appare limitato ad una mera critica della prova precostituita durante le indagini".

<sup>22</sup> Ove si prevede che il "tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue".

<sup>23</sup> "Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147 bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271".

<sup>24</sup> Per un approfondimento sull'evoluzione della figura si veda A. Furguele, *La disciplina della prova nel procedimento applicativo delle misure patrimoniali di prevenzione*, in A. Bargi, A. Cisterna (curr.), *La giustizia patrimoniale penale*, Tomo I, Milano 2011, 429ss.

<sup>25</sup> Cfr. Cass., Sez. II, 13/4/2023, n. 15704, in *DeJure*; Id., Sez. II, 9/9/2021, n. 33533, in *DeJure*.

A tale ultimo orientamento si contrappone un diverso corso giurisprudenziale incline, all'opposto, a garantire l'intangibilità della statuizione contenuta nel giudicato penale e a ritenere non suscettibili di nuova valutazione da parte del giudice della prevenzione quei fatti la cui esistenza sia già stata esclusa in modo irrevocabile<sup>26</sup>.

Il profilo di contrasto appena evidenziato presenta risvolti immediati sulla denunciata violazione dell'art. 6 par. 2 CEDU da parte dei ricorrenti. A tal riguardo, nella sentenza in commento la Corte, per un verso, esclude la violazione delle garanzie dell'equo processo penale, in ragione della natura non punitiva della confisca ma, per altro verso, non esclude una violazione del principio di innocenza nella sua seconda declinazione (trattamento *post rem iudicatam*), limitandosi ad omettere tale accertamento sulla base della ritenuta assenza di censure in merito.

La stessa giurisprudenza della Corte EDU afferma che “volta che una sentenza di proscioglimento è diventata definitiva - anche se si tratta di un proscioglimento con il beneficio del dubbio conformemente all'articolo 6, comma 2, - esprimere dubbi sulla colpevolezza, compresi quelli basati sui motivi del proscioglimento, non è compatibile con la presunzione di innocenza”; sicché “decisioni giudiziarie successive o dichiarazioni che emanano da autorità pubbliche possono porre un problema dal punto di vista dell'articolo 6 § 2 se equivalgono ad una constatazione di colpevolezza che disconosce, deliberatamente, il precedente proscioglimento dell'accusato”<sup>27</sup>.

Posto che l'applicazione della confisca in parola presuppone l'accertamento su base indiziaria di attività illecite produttive di ricchezza, l'avvio di un procedimento di prevenzione a seguito della formazione di un giudicato di assoluzione penale potrebbe finire per integrare proprio quei sospetti di reità che il principio di innocenza ex art. 6, par. 2 CEDU – nella sua seconda declinazione – sarebbe chiamato a sventare.

In ogni caso, sul tema dei rapporti tra processo penale e procedimento di prevenzione si attende la pronuncia sulla famosa vicenda Cavallotti, con la quale i giudici di Strasburgo saranno chiamati a sciogliere il quesito concernente le conseguenze di un eventuale disallineamento tra gli esiti delle due vicende processuali.

Allo stato attuale, un dato è certo: l'aggettivo preventiva appare oramai un mero residuo storico rispetto alle finalità e, dunque, alla natura della confisca prevista dal codice antimafia, essendo l'accertamento che la precede disinteressato al futuro e basato esclusivamente su una valutazione diagnostica del momento genetico della ricchezza sospetta e della pericolosità soggettiva – anche passata – del suo autore.

---

<sup>26</sup> In merito, si veda L. Filippi, *Nessuna misura di prevenzione può essere imposta a chi è assolto in sede penale*, in *Giurisprudenza Penale Web* 1 (2025), 1ss.

<sup>27</sup> Cfr. Corte EDU, sez. II, 10/4/2012, Lorenzetti c. Italia, ricorso n. 32075/09, in [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-146323%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-146323%22]}).